



Infortunio del lavoratore nel piazzale aziendale a seguito di investimento da un carrello elevatore – omessa valutazione del rischio nel DVR Sentenza della Corte di Cassazione penale

FAI INFORMA 041/2026 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che, con una Sentenza della Corte di Cassazione penale, sez.4, n. 3336 del 28 gennaio 2026, la Suprema Corte ha affrontato la questione della responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al lavoratore, in presenza di un Documento di valutazione dei rischi (D.V.R) incompleto (in quanto non includeva il rischio specifico che ha causato l'infortunio del lavoratore) e redatto da un terzo rispetto all'Amministratore delegato (poi condannato per le lesioni personali colpose del lavoratore ex art. 590 del codice penale) che lo ha siglato, assumendosene così la paternità.

In particolare, il fatto analizzato in Sentenza era avvenuto nel Dicembre 2021 presso il piazzale di una società di logistica dove un operaio assunto con contratto di somministrazione, veniva investito da un carrello elevatore durante una manovra in retromarcia, alla guida del quale si trovava un soggetto non abilitato alla guida in quanto privo del patentino.

Tra le contestazioni mosse all'amministratore delegato della società di logistica, vi erano anche:

- La mancanza di una formazione specifica non solo da parte del conducente del muletto (che, come già scritto, era privo del patentino), ma anche dell'operaio investito che, in quell'occasione, stava svolgendo mansioni di pulizia del piazzale senza essere stato adeguatamente formato sui rischi annessi;
- L'assenza, nell'area adibita ai bidoni, di percorsi pedonali e di cartellonistica utile ad individuare i tratti percorribili dai carrelli.

L'Amministratore delegato ha provato a resistere nei diversi gradi del giudizio, basando le sue difese principalmente sulle seguenti considerazioni:

- La società era stata strutturata in maniera tale che era presente un delegato alla sicurezza (ex art. 16 D.Lgs. 81/08) e un'organizzazione strutturata con preposti e RSPP. Pertanto, a giudizio dell'imputato, l'ampia delega di funzioni e l'assenza di segnali circa un comportamento potenzialmente pericoloso del soggetto che si era poi messo alla

guida del muletto, sarebbero valsi il suo esonero da qualsiasi responsabilità nell'incidente occorso;

- L'indicazione di utilizzare il muletto ad un soggetto non titolato a farlo era arrivata dal preposto. Questo fatto rappresentava una scelta estemporanea e imprevedibile, di cui l'AD non poteva rispondere.

La Cassazione ha respinto queste argomentazioni, ricordano quanto aveva già affermato in precedenti sentenze, ed in particolare:

- *“In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.”* In questo caso, affinché possa escludersi la colpa del datore di lavoro che si sia avvalso di esperti nella formazione del DVR, *“è necessario che l'informazione fornita dal tecnico non sia verificabile dal datore di lavoro tramite le proprie competenze e l'ordinaria diligenza”*.

Cosa che, in questo caso, non è avvenuta dal momento che i giudici hanno accertato *“l'assenza di individuazione del rischio derivante dalle attività di pulizia del piazzale e le relative misure di sicurezza atte a contrastarlo”*.

Sempre il datore di lavoro *“ha il dovere di rilevare eventuali rischi non evidenziati dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero la inadeguatezza della modalità di prevenzione dei rischi pur in effetti correttamente individuati, ove ciò emerga con la ordinaria diligenza sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza, quale, nel caso di specie, non impedire che soggetti imperiti utilizzino carrelli e muletti in ambienti ove operano operai esposti ad investimenti. Opinando diversamente, si rischierebbe di giungere ad ammettere una possibilità concreta di traslazione di responsabilità datoriale, che è invece estranea al sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro”*

- Sul fatto della scelta estemporanea e imprevedibile di mettersi alla guida da parte del soggetto non abilitato su indicazione del preposto, la Cassazione afferma che *“il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi “contra legem”, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, essendo causalmente rilevante, integra il reato ai danni del lavoratore infortunatosi”*